

14590/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Ammissione
straord.
Credito
artigiano.
Privilegio.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27928/2008

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente -

Cron. 14590

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Rel. Consigliere -

Rep. 1040

Dott. ANIELLO NAPPI

- Consigliere -

Ud. 12/05/2015

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

PU

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27928-2008 proposto da:

(C.F. _____)

), in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA _____

, presso l'avvocato _____

che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato _____

giusta procura in calce al ricorso;

2015

850

- ricorrente -


contro

S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA (C.F. , in persona del
Commissario Straordinario pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
, presso gli avvocati e
rappresentata e difesa
dall'avvocato giusta procura a
margine del controricorso;

- ~~controricorrente~~ -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BIELLA,
depositato il 20/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/05/2015 dal Consigliere
Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato
con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Fallimentari e Società.it

Ritenuto che, con ricorso al Tribunale di Biella in data 2 aprile 2008, quale titolare dell'impresa individuale propose opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione straordinaria della s.p.a. ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 1, del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e 99 della legge fallimentare, nel testo sostituito dall'art. 84 del d. lgs. n. 5 del 2006, esponendo che il Giudice delegato - a fronte del credito, pari a € 54.506,10, fatto valere nei confronti della Società a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi (finissaggio di tessuti e di articoli di vestiario), documentalmente fondato su fatture commerciali non contestate - aveva ammesso tale credito soltanto in via chirografaria, negando il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., nel testo allora vigente, nella parte in cui prevede(va) «Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [...] 5) i crediti dell'impresa artigiana [...] per i corrispettivi dei servizi prestati [...]»;

che, costituitasi, l'Amministrazione straordinaria della s.p.a. nel chiedere il rigetto dell'opposizione, contestò che il credito azionato integrasse l'ipotesi di cui al citato art. 2751-bis, n. 5, cod. civ.;

che il Tribunale adito, con decreto del 20 ottobre 2008, ha rigettato l'opposizione;

che, in particolare, il Tribunale: a) ha individuato l'esclusivo *thema decidendum* nella graduazione del credito del ricorrente; b) ha ritenuto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale (legge n. 443 del 1985) deve essere realizzato (tenuto conto che, alla luce delle rispettive normative, un'impresa può avere i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985, e non essere tuttavia conforme al modello delineato dall'art. 2083 cod. civ.), ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega alcuna influenza, ex se, ai fini dell'applicazione dell'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine,

ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ. (viene richiamata la sentenza n. 7366 del 1998, erroneamente indicata come sentenza n. 7366 del 1999); c) ha affermato come, «nel caso di specie, alla stregua delle rituali e tempestive allegazioni probatorie acquisite, possa ragionevolmente escludersi, tenuto conto della natura ed entità dei servizi prestati dalla impresa facente capo al ricorrente (attività di finissaggio dei tessili e degli articoli di vestiario) una "preminenza" (funzionale e/o quantitativa) dell'attività lavorativa manuale del titolare (circostanza quest'ultima, tra l'altro, meramente allegata dal ricorrente e non adeguatamente supportata sul piano probatorio) sia su quella espletata dai dipendenti (n. 6 unità oltre ad un lavoratore autonomo nel periodo di insorgenza del credito oggetto di insinuazione al passivo) sia sul capitale complessivamente investito nell'azienda. Ed invero, tale epilogo valutativo (imposto, è bene ribadirlo, dagli elementi documentali allegati dall'opponente ed in mancanza di specifica deduzione di ulteriori mezzi di prova integrativi) trova decisivo aggancio logico-induttivo nelle risultanze dell'unico documento contabile/fiscale prodotto dall'opponente (operante in regime di contabilità semplificata), rappresentato dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta anno 2006 (quindi non aggiornato alla data di

apertura del concorso tra i creditori della

s.p.a.), attestante un volume d'affari di € 497.265,00 ed un valore della produzione determinato ai fini IRAP in € 183.361,00: dati contabili questi ultimi ragionevolmente compatibili, sul piano logico, con una organizzazione industriale della impresa gestita dall'odierno ricorrente, ispirata a criteri di intermediazione speculativa e dotata di autonoma capacità produttiva, come tale esorbitante dai limiti di una attività imprenditoriale artigiana, caratterizzata dalla essenzialità e dalla preponderanza dell'opera lavorativa del titolare rispetto (anche) ad attività amministrative e dirigenziali facenti capo al medesimo all'interno dell'azienda»;

che avverso tale decreto , quale titolare dell'impresa individuale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;

che resiste, con controricorso, l'Amministrazione straordinaria della s.p.a. ;

che, all'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato che, con l'unico motivo (con cui deduce:
«Omissione, insufficienza e contraddittorietà della
motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. "Ai
sensi dell'art. 366-bis c.p.c. il fatto controverso in
relazione al quale la motivazione della sentenza si assume
omessa, insufficiente e contraddittoria è il riconoscimento
della natura artigiana dell'impresa ai fini
dell'applicazione del privilegio di cui all'art. 2751-bis,
n. 5, c.c."»), il ricorrente critica il decreto impugnato
(cfr., supra, **Ritenuto**, lettera c), sostenendo che «La
motivazione del Collegio circa l'esclusione nel caso di
specie della prevalenza dell'elemento lavoro sul capitale
risulta viziata in quanto si basa esclusivamente sui dati
del volume d'affari e del valore della produzione, senza
prendere in alcun modo in considerazione tutte le altre
risultanze, emergenti dalle allegazioni probatorie
acquisite, evidenziate nell'atto di opposizione», e
sottolineando che le singole circostanze esaminate dal
Tribunale, se correttamente considerate, valgono proprio a
confermare la natura artigiana dell'impresa;

che, con lo stesso motivo, il ricorrente denuncia
inoltre, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,
l'omesso «esame della domanda relativa al privilegio
speciale sull'IVA, motivato dal Giudice delegato sulla
mancata allegazione dei beni su cui esercitarlo ex art.

2758 comma 2 c.c., concretizzando un vizio del procedimento censurabile quale error in procedendo con violazione dell'art. 112 c.p.c.»;

che il ricorso è inammissibile per diverse e concorrenti ragioni;

che, preliminarmente, deve essere affermato che alla fattispecie si applica, *ratione temporis* (18 aprile 2007, data della domanda di ammissione al passivo), l'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., nel testo aggiunto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, dianzi riportato, e non - come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 5685 del 2015 - lo stesso articolo nel testo sostituito dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti», in quanto tale nuova disposizione non ha natura interpretativa e (quindi) efficacia retroattiva, mancando sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che avrebbero giustificato l'adozione di una norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, relativamente al periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. (vigente dalla data del 10

febbraio 2012), resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali di cui all'art. 2083 cod. civ. (cfr. anche in tal senso, *ex plurimis*, la sentenza n. 11154 del 2012);

che, innanzitutto - avuto riguardo all'oggetto e al contenuto del motivo in esame, con il quale si censura esclusivamente la motivazione del decreto impugnato -, il cosiddetto "momento di sintesi", che deve concludere il motivo a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 366-bis, secondo periodo, cod. proc. civ. (applicabile alla specie, *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il decreto impugnato essendo stato pubblicato in data 20 ottobre 2008), è palesemente inidoneo ad integrare i requisiti di legge;

che, infatti, è diritto vivente che, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al

quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, sicché la relativa censura deve contenere un "momento di sintesi" (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 20603 del 2007, pronunciata a Sezioni Unite, e 5858 del 2013);

che, nella specie, il "momento di sintesi", così come formulato e dianzi riprodotto nella rubrica del motivo, individua non il fatto controverso né le ragioni censurate ma esclusivamente - peraltro in modo del tutto avulso dalla concreta fattispecie - il punto della decisione;

che inoltre - a fronte della su riprodotta motivazione, immune da vizi logici e giuridici, conforme a principi consolidati (cfr., *ex plurimis*, la sentenza n. 17996 del 2011 e la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 5685 del 2015) e fondata essenzialmente sull'affermazione della sostanziale mancanza di prova in ordine ai requisiti della preminenza del fattore lavoro rispetto al capitale investito e della prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, inteso non soltanto in senso

quantitativo ma anche funzionale e qualitativo, nonché sull'accertamento di «dati contabili [volume d'affari e valore della produzione] ragionevolmente compatibili, sul piano logico, con una organizzazione industriale della impresa gestita dall'odierno ricorrente, ispirata a criteri di intermediazione speculativa e dotata di autonoma capacità produttiva, come tale esorbitante dai limiti di una attività imprenditoriale artigiana» - il nucleo delle censure è complessivamente volto ad una nuova valutazione degli elementi probatori presi in considerazione dai Giudici a quibus inammissibile in questa sede, ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che la denunciata omessa considerazione di elementi probatori, asseritamente favorevoli al ricorrente ed acquisiti al processo, non è supportata da precisi e specifici riferimenti a circostanze e/o a documenti ritualmente allegati e/o prodotti ed offerti in prova nel giudizio a quo;

che palesemente inammissibile è anche il motivo di omessa pronuncia sulla domanda relativa all'ammissione al passivo del credito per rivalsa I.V.A. con il privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., in quanto lo stesso è formulato dal ricorrente in modo assolutamente generico, senza alcuna specificazione in ordine al se il rigetto della domanda da parte del Giudice delegato abbia formato oggetto dell'opposizione al decreto

di esecutività dello stato passivo e per quali motivi, ed inoltre senza formulazione del relativo quesito di diritto (cfr., *ex plurimis*, la sentenza n. 10758 del 2013);

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi € 7.200,00, ivi compresi € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, oltre alle spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 maggio 2015

Il Consigliere relatore ed estensore

(Salvatore Di Palma)



Il Presidente

(Aldo Ceccherini)

